

IVA

L'e-commerce e la formula del “drop shipping”

di Leonardo Pietrobon

Lo svolgimento di un'attività di e-commerce e precisamente il c.d. **commercio elettronico indiretto** (cessione di beni), al pari dello svolgimento di un'attività di commercio tradizionale, poggia le proprie basi sulla **vendita di prodotti già a disposizione del fornitore** per essere trasferiti al cliente, ossia presenti in magazzino. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più spesso, a fronte dell'immaterialità dell'attività di e-commerce, si sta diffondendo il c.d. fenomeno del **“Drop shipping”**, ossia la **vendita di quanto non ancora acquistato** o, viceversa, l'esecuzione di un'operazione di acquisto sul venduto.

In altri termini, **il bene ceduto online non è materialmente presente nel magazzino del venditore**, per cui quest'ultimo soggetto, una volta perfezionata la vendita, **trasmette l'ordine di acquisto al fornitore (drop-shopper)**, che provvede alla **spedizione al cliente finale**.

In questo modo, com'è di tutta evidenza, **l'unico soggetto inciso dal valore del magazzino è il fornitore** iniziale (*drop-shopper*); invece, il rivenditore, ossia il soggetto che intrattiene il rapporto con il cliente finale, non deve gestire alcun magazzino.

L'ulteriore elemento caratterizzante **l'operazione di commercio elettronico** in forma di *drop-shipping* è rappresentato dal fatto che **la consegna della merce al cliente finale viene eseguita a cura del drop-shopper**, ossia dal fornitore iniziale.

Al fine di essere ancora più schematici, proviamo ad immaginare la seguente situazione:

1. Alfa svolge l'attività di **commercio elettronico indiretto**;
2. il sig. Mario Rossi acquista un bene nel sito internet di Alfa;
3. la società Alfa non ha la disponibilità di tale bene e provvede ad acquistare il medesimo presso il suo fornitore Beta (c.d. **drop-shopper**), incaricando quest'ultimo per la consegna di tale bene al sig. Mario Rossi;
4. Alfa assume la qualifica di semplice **rividitore**.

Lo schema così rappresentato potrebbe essere racchiuso nel **concetto di triangolazione**, con la conseguente applicazione:

1. **delle regole specifiche per il commercio elettronico**, nel caso in cui, come sopra prospettato, l'**acquirente finale sia un soggetto non dotato di partita Iva**;
2. **delle regole “ordinarie”** dell'Iva nel caso in cui **il cliente finale sia un soggetto dotato di partita Iva** (soggetto passivo d'imposta).

Si ricorda, in ogni caso, che entrambe le ipotesi di cui sopra devono essere coordinate con la problematica inerente alla **territorialità ai fini Iva**.

Dal punto di vista procedurale e documentale, si realizza la seguente situazione:

- Beta, il soggetto **drop-shipper** (fornitore iniziale), **fattura** i propri prodotti al **rivenditore**;
- Alfa, il soggetto **rivenditore**, **fattura al cliente finale la vendita**, comprensiva del proprio ricarico applicato.

Si ricorda, sul punto, che alle **cessioni online di beni a soggetti privati Ue** si rendono applicabili le previsioni normative per le **vendite a distanza**, di cui all'[**articolo 41, comma 1, lett. b\), D.L. 331/1993**](#), come cessioni “**intracomunitarie**”, purché l’importo delle vendite effettuate in ciascuno Stato membro sia superiore, nell’anno in corso o nell’anno solare precedente:

- alla “**soglia di protezione**” di **100.000,00 euro**;
- ovvero al minore ammontare stabilito dai singoli Paesi membri ai sensi dell'[**articolo 34, par. 2, Direttiva 2006/112/CE**](#).

Nella seguente tabella sono elencate le “**soglie di protezione**” vigenti nei Paesi membri (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/distance_selling/index_en.htm).

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	€ 35.000,00	Svezia	Sek 320.000,00
Belgio	€ 35.000,00	Finlandia	€ 35.000,00
Olanda	€ 100.000,00	Cipro	€ 35.000,00
Danimarca	Dkk 280.000,00	Estonia	€ 35.151,00
Germania	€ 100.000,00	Lettonia	Lvl 24.000,00
Grecia	€ 35.000,00	Lituania	Ltl 125.000,00
Spagna	€ 35.000,00	Malta	€ 35.000,00
Francia	€ 100.000,00	Polonia	Pln 160.000,00
Irlanda	€ 35.000,00	Repubblica Ceca	Czk 1.140.000,00
Italia	€ 35.000,00	Slovacchia	€ 35.000,00
Lussemburgo	€ 100.000,00	Slovenia	€ 35.000,00
Portogallo	€ 35.000,00	Ungheria	Huf 8.800.000,00
Gran Bretagna	Gbp 70.000,00	Bulgaria	Bgn 70.000,00
Romania	Ron 118.000,00		

Sulla base di tali considerazioni è necessario coordinare le previsioni normative di cui al **D.P.R. 633/1972** e il **D.L. 331/1993**, in quanto **è indispensabile stabilire se il cliente finale** è o meno un **soggetto passivo d’imposta**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)